



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

Nel procedimento N.R.G. 555 / 2017

Vista l'istanza depositata in data 9.5.2017 , autorizza la notifica del ricorso-decreto con il rito di cui all'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione nel sito telematico del MIUR entro il termine del 30.9.2017.

Si comunichi

Treviso, li 26/05/2017

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Galli





TRIBUNALE DI TREVISO

R.G. 555/2017

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 415 e 420 c.p.c.;

f i s s a

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del *6.4.2018*
su M.L.O. onera parte ricorrente per la notifica del sujesto ricorso e del
presente decreto nel termine di dieci giorni da oggi.

Avverte la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi in Cancelleria almeno dieci
giorni prima dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che in mancanza
incorrerà nelle decadenze previste dal medesimo articolo.

Treviso, li *11.4.2017*

Il Giudice del Lavoro

Depositato in Cancelleria

13 APR 2017

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

Avv. FRANCESCO LEONE
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1
TEL. [REDACTED]

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con richiesta di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.

Anche *inaudita altera parte* e

Con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione

ex art 151 c.p.c.

Il docente **IUPPARIELLO DOMENICO** ([REDACTED]) nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] con attuale sede di servizio presso Istituto Comprensivo Statale di San Biagio di Callalta (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone [REDACTED] del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone, sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, autorizzando le comunicazioni e le notificazioni alla PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it od al fax 0422.910833, giusta mandato in calce del presente atto,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA (C.F.: 80185250588) in persona del legale rappresentante *pro tempore* [N.d.S.: in proseguo anche MIUR],

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO (C.F. 80019280264) nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 TREVISO



Avv. FRANCESCO LEONE

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, nella propria sede di Venezia in Piazza San Marco n. 63,

(resistenti)

NEI CONFRONTI

Tutti i docenti inseriti nella classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado della II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso, valide per gli A.S. 2014 – 2017, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado), A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall'inserimento a pettine del ricorrente

(potenziali controinteressati)

IN PUNTO: PASSAGGIO ALLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO – INSERIMENTO A PETTINE.

Previa la disapplicazione, previa sospensione

- Delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso II fascia e III fascia, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), **(doc. 2/A e 2/B)**
- Delle Graduatorie di Istituto della provincia di Treviso II fascia e III fascia, valide per gli A.S. 2014 – 2017, per le classi di concorso A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado), A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione



Avv. FRANCESCO LEONE

secondaria di II grado, A028 (Educazione artistica) della scuola secondaria di I e II grado (doc. 2/C e 2/D),

- Del D.M. n. 353/2014 di aggiornamento delle graduatorie di istituto (doc. 3).

**** *** ****

PREMESSO

1. Che il sig. IUPPARIELLO DOMENICO ha conseguito, in data 12 luglio 2004, il diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione, riportando una votazione di 67/100 (doc. 5);
2. Che, in data 12 luglio 2006, il deducente ha conseguito il diploma in Flauto – vecchio ordinamento, presso il Conservatorio di musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera (doc. 6);
3. Che trattasi, appunto, di diploma vecchio ordinamento della durata di 7 anni;
4. Che, attualmente, il ricorrente è inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e Istituto della Provincia di Treviso:
 - a. Nelle scuole secondarie di primo grado per le classi di concorso A032 (con il punteggio di 43,75) e AG77 (con il punteggio di 72,45) aggiornate al maggio 2014 (doc. 2);
 - b. Nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso A031 (con il punteggio di 43,75)
5. Che, in data 19.12.2015 e fino al 30.06.2016, il sig. IUPPARIELLO veniva assunto a tempo determinato presso l'I.C. di San Biagio di Callalta (TV) come docente per l'insegnamento di A032 - Educazione Musicale nella Scuola Media (doc. 7/A);
6. Che il sig. IUPPARIELLO ha insegnato nella classe di concorso A032 dal 28.11.2008 al 30.06.2009 e dal 07.01.2014 al 26.01.2014 e ha insegnato nella classe di concorso A077 (strumento nella scuola secondaria di II grado) dal 14.01.2013 al 30.06.2013 (doc. 7/B);



7. Che, attualmente, il ricorrente è assunto a tempo determinato presso il predetto Istituto Comprensivo e per la medesima classe di concorso (doc. 1);
8. Che, poiché il ricorrente ritiene di avere diritto all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Treviso per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), in virtù dei titoli posseduti, si vede costretto a rivolgersi alla giustizia riparatrice di questo Ill.mo Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO

Si precisa che il ricorrente lamenta un'impropria ed illegittima collocazione nella III fascia delle Graduatorie di Istituto, anziché nella II fascia, in quanto ritiene di essere in possesso di un titolo abilitante a tutti gli effetti, che consenta quindi l'accesso alla II fascia delle dette graduatorie.

Gli atti ed i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione dei docenti, non hanno veste e qualificazione di atto pubblico, ma di **atti che rientrano nei poteri privati del datore di lavoro**, di fronte ai quali vengono in considerazione posizioni di diritto soggettivo, avendo le pretese ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, utile ai fini dell'assunzione in ruolo o a tempo determinato (da ultimo, TAR LAZIO Sezione III *bis* 30 gennaio 2012 n. 1021).

Si rimanda, inoltre, alla lettura dell'art. 63 co. 1 D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche



amministrazioni, incluse, tra l'altro, quelle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Il comma 4 del medesimo art. 63 stabilisce che rimangono attribuite alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Le graduatorie di istituto e la giusta posizione nelle stesse non rientrano nella nozione di procedura concorsuale.

Il procedimento caratterizzato dall'inserimento in apposite graduatorie, infatti, non ha le caratteristiche tipiche del concorso finalizzato all'assunzione del personale, non essendovi posti messi a concorso da coprire né prove da sostenere, mentre la valutazione di titoli non ha connotati tali da comportare una comparazione meritocratica della preparazione ed esperienza professionale, bensì si atteggia come graduazione meccanica, cognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti della consequenziale attribuzione del punteggio.

Trattandosi, quindi, di determinazioni assunte con la capacità ed il potere del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.L.vo n. 165/2001, a fronte dei quali la pretesa fatta valere consiste nella conformità o difformità alla legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato (e quindi di gestione della graduatoria utile), di fronte ad esse sussistono posizioni di diritto soggettivo, la cui tutela deve essere domandata innanzi al G.O. (Consiglio di Stato Sez. VI, 11 dicembre 2013 n. 5953; TAR Roma (LAZIO) Sez. III 17 aprile 2014 n. 4202; T.A.R. Milano (Lombardia) Sez. III 13 marzo 2014 n. 629; TAR Lecce (Puglia) Sez. II 16 gennaio 2014 n. 128).

Sulla stessa scia si pongono anche le S.U. sentenza 12.11.2012 n. 19595.



Inoltre, non può configurarsi un'eventuale inerenza alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 D.L.vo n. 165/2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, per l'assenza di una procedura di valutazione e per l'assenza di un'approvazione finale di graduatoria dei vincitori.

Si tratta, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi: inserimento che avviene in una graduatoria preordinata conferimento di posti che si rendono via via disponibili, il che esclude comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazione discrezionale (TAR Bari Sez. I 9 gennaio 2014 n. 7; Consiglio di Stato Ad. Plen. 12 luglio 2011 n. 11).

Sia il Tribunale di Treviso sia il Tribunale di Verona si sono già espressi a favore della giurisdizione del Giudice Ordinario (doc. 8 e 9).

Pertanto, è pacifica la giurisdizione del G.O, per il caso di specie, trattandosi di diritto soggettivo all'inserimento a pettine nella II fascia delle Graduatorie di Istituto, sulla base del mero accertamento dei presupposti previsti dalla Legge.

2. **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO**

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del MIUR, trova applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c., in base al quale *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente addetto o era detto al momento della cessazione del rapporto"*.

La Cassazione ha da ultimo confermato che *"La competenza per territorio sulle domande dei docenti precari volte ad ottenere, in base al d.m. 8 aprile 2009, n. 42, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti costituite in diverse province "a pettine", anziché "in coda", con riferimento al punteggio di cui sono titolari nella graduatoria principale, spetta al tribunale del luogo in cui ciascuno di essi, al momento*



della introduzione della lite (anche se incardinata davanti al TAR), presta la propria attività lavorativa, stante il collegamento funzionale tra il rapporto in essere e la pretesa alla costituzione del successivo rapporto" (Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2015, n. 10449).

Nella fattispecie in esame, in cui il deducente è un docente precario alle dipendenze del MIUR con attuale sede di servizio nella Provincia di Treviso (doc. 1), pertanto, la competenza territoriale deve considerarsi radicata presso Codesto On. Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro.

3. SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE

Per un corretto e puntuale inquadramento giuridico della presente fattispecie, si ritiene opportuno e necessario procedere ad un breve *excursus* sul quadro normativo in materia.

a) SULLE G.A.E. E SUI DD.MM. DI AGGIORNAMENTO DELLE STESSE

Il sistema di reclutamento dei docenti della scuola statale è un **sistema bipartito**, in cui vengono definiti due canali di accesso alle cattedre¹:

1. Il primo è quello del **concorso**, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.
2. Il secondo canale, invece, è quello dello **scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati**, qualificate dall'art. 401 D.lgs. n. 297/1994 alla stregua

¹ "Il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avviene per due canali (v. d.lgs. n. 297 del 1994, art. 399 come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1) e cioè attribuendo metà dei posti disponibili ai vincitori di appositi concorsi per titoli ed esami e, per la restante metà, attingendo alle graduatorie permanenti, relative ai concorsi per soli titoli, di cui al citato D.lgs. n. 297 del 1994 art. 401, in cui hanno titolo ad essere inseriti docenti che abbiano già superato un precedente concorso per esami e titoli - senza risultarne vincitori, ma solo idonei e conseguendo in tal modo l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dello stesso D.lgs. n. 297 del 1994 art. 400 - e vantino un periodo di servizio di almeno 360 giorni: nel primo caso il docente ottiene l'abilitazione e, se collocato in graduatoria in posizione utile rispetto al contingente dei posti, ottiene anche l'immissione nei ruoli con conseguente assunzione a tempo indeterminato, mentre, nel secondo caso, la procedura concorsuale si articola in due fasi della quali la prima è costituita dal conseguimento dell'abilitazione (o con una sessione riservata oppure con il concorso ordinario) e la successiva con l'inserimento nelle graduatorie permanenti" (Cass. Civ. Sez. lav.03 ottobre 2006 n. 21298).



di **graduatorie permanenti** e successivamente trasformati in **graduatorie ad esaurimento** dall'art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L'art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

L'art. 401, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, statuisce che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono **trasformate in graduatorie permanenti**, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

Stabilisce l'art. 401 comma 5 del D.L.vo n. 297/1994, come modificato dalla legge n. 124/1999, che: *"le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8 bis del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270"*.

Quindi, l'accesso ai posti di ruolo, secondo la disposizione citata, avviene per 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per restante 50%, scorrendo le graduatorie permanenti (Cassazione civile, sez. lav., 03/10/2006, n. 21298).

La graduatoria permanente **serve anche per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee**, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della



cattedra di posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali.

In tal modo, i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti ed uniche, se non rientravano nel contingente del 50% dei posti di ruolo assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento delle graduatorie permanenti, avevano la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Il D.M. 27 marzo 2000 n. 123 ed il D.M. 18 maggio 2000 n. 146 (**doc.ti 10 e 11**), dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti e, in particolare, dettando le norme per la prima integrazione delle dette graduatorie, ne hanno stabilito l'articolazione in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento dell'assunzione.

Dette graduatorie venivano periodicamente aggiornate, in base alle esperienze maturate durante l'anno ed integrate – fino alla trasformazione in esaurimento - con l'inserimento di docenti titolari di abilitazioni conseguite durante l'anno.

Le graduatorie, di natura provinciale, erano distinte in quattro sotto elenchi, le cosiddette fasce²:

- **prima fascia**: riservata, ai sensi dell'art. 401 D.L.vo n. 297/1994, ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- **seconda fascia**: costituite da docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- **terza fascia**, costituita da docenti che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) ed a

² D.M. n. 146/2000 (**doc. 11**).



coloro che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

- **Quarta fascia**, costituita da personale docente ed educativo che non era in possesso del requisito del servizio dei 360 giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e aveva superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo.

In quanto contrari alla *ratio* della Legge n. 124/1999, i citati decreti ministeriali sono stati dichiarati illegittimi dal TAR LAZIO con le sentenze n. 2799 e n. 5535 del 2001 e n. 4731 del 2002.

"... invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le graduatorie permanenti sono utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto - legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270. La ragione della deroga è nel fatto che, riferendosi a graduatorie consolidate da antica data, i docenti in esse inseriti e pertanto utilizzabili sono già in servizio da tempo. Al di fuori di siffatta eccezione, nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno" (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 18 aprile 2001, n. 3309; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 3 aprile 2001, n. 2799).

"Di conseguenza non si poteva distinguere la graduatoria in fasce e non potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce precedenti, sia perché non è disposto dalla L. 124/99, che così viene ad essere violata, sia



perché in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3 comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 1° (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della Costituzione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 24 aprile 2001, n. 3443).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, trattandosi di graduatoria che va periodicamente aggiornata, deve prevedersi indubbiamente che ogni aggiornamento comporti non soltanto l'inserimento dei soggetti che abbiano maturato successivamente il loro titolo insegnamento, ma anche l'aggiornamento dei punteggi attribuiti a soggetti già inseriti nella graduatoria attraverso la valutazione dei titoli nel frattempo conseguiti, tanto più che il terzo comma dell'art. 401 del T.U. prevede la salvaguardia delle posizioni di coloro che sono già inclusi nella graduatoria.

Ma tale salvaguardia non può estendersi sino a trasformare le graduatorie permanenti in tante graduatorie, pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Pertanto, secondo la giurisprudenza, l'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli, al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo utile, il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione, ad individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

Inoltre, il Legislatore, nel dettare l'art. 2 della Legge n. 124/1999, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie *sub* graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Bis, 24 aprile 2001, n. 3443).

Successivamente, con l'art. 1 del D.L. n. 255/2001, convertito in legge n. 333/2001³, si prevede la divisione in tre scaglioni:

- nel primo, erano inseriti gli abilitati *ante* anno 1999;

³ Intitolato "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2001.



Avv. FRANCESCO LEONE

- nel secondo, erano inseriti docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999 (attuali I-II fascia),
- nel terzo gli abilitati *post* anno 1999 e successivi (attuale III fascia).

Il TAR dell'Emilia-Romagna sollevò la questione di legittimità costituzionale della citata legge, nelle parti in cui disponeva che i docenti già inseriti nella terza e quarta fascia di cui al D.M. n. 123/2000 confluissero in un unico scaglione (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 8 maggio 2003, n. 552).

La Corte costituzionale respinse il ricorso, ricordando come fosse illegittimo inserire in cinque fasce i docenti secondo l'anno di conseguimento dell'abilitazione, **piuttosto che secondo il merito del punteggio ottenuto** (Corte Costituzionale, 11 giugno 2004 n. 168).

Inoltre, la citata sentenza **ritenne legittimo l'accorpamento della III e IV fascia** delle graduatorie, come previsto dal comma 2 dell'art. 1 D.L. n. 255/2001.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143 (doc. 11), è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto.

In base alla Tabella A allegata alla suddetta legge, la III fascia comprende coloro hanno superato un concorso per titoli ed esami, od un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di



Avv. FRANCESCO LEONE

specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonchè per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (**doc. 12**).

Infatti, questa è stata **Punica fascia integrabile** con nuovi aspiranti in possesso di abilitazioni o titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, nuovi aspiranti quali:

- gli idonei dei concorsi a cattedra del 1999;
- quanti avevano conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS);
- gli abilitati per effetto del conseguimento di diploma di didattica della musica o per effetto del conseguimento di diploma di secondo livello rilasciato dalle accademie di belle arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico;
- gli abilitati con laurea in scienza della formazione primaria;
- I diplomati magistrali *ante* 2001/2002.

La graduatoria è stata, quindi, definita permanente perché è sempre la stessa graduatoria, che ha subito e subisce ricorrenti aggiornamenti ed inserimenti a pettine, sempre e solo in base al punteggio.



Avv. FRANCESCO LEONE

Le graduatorie permanenti, infatti, inizialmente venivano aggiornate annualmente e, in occasione della tornata annuale di aggiornamento, veniva concesso agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti di presentare domanda ai fini dell'inclusione, qualora non vi fossero inclusi.

Quindi, ai fini dell'accesso ai concorsi per soli titoli (dette graduatorie permanenti), si accedeva previo conseguimento del titolo abilitante conseguito a seguito del superamento di una qualunque procedura concorsuale, ordinaria, riservata oppure al termine di uno specifico percorso di studi universitari od accademici⁴.

Ad oggi, **l'accesso alle graduatorie permanenti è precluso**, atteso che le medesime sono state trasformate in **elenchi ad esaurimento**, vale a dire, in graduatorie alle quali è precluso l'accesso di nuovi aspiranti, salvo disposizioni speciali.

La trasformazione, infatti, in elenchi ad esaurimento è avvenuta per effetto dell'art. 1 co. 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Finanziaria 2007).

La trasformazione è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2007** ed avrebbe dovuto portare ad un graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della *"definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"* (art. 1 co. 605 Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

⁴ A differenza dei concorsi per titoli ed esami, cui si può accedere previo conseguimento del mero titolo di studio terminale necessario ai fini dell'accesso all'insegnamento (attualmente, la laurea magistrale od il titolo accademico di secondo livello per le scuole secondarie e la laurea in scienze della formazione per scuole primarie dell'infanzia).



L'intenzione del legislatore, dunque, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di un anno in anno, entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico attraverso un piano di assunzioni volta a ridurre sensibilmente il numero.

A partire dall'A.S. 2005/2006, l'**aggiornamento** delle graduatorie, inizialmente effettuato con cadenza annuale, viene effettuato **con cadenza biennale**, così come previsto dall'art. 1 co. 4 D.L. n. 97/2004.

L'aggiornamento delle graduatorie avviene previa emanazione di appositi provvedimenti emanati dal Ministero dell'Istruzione, che recano anche le tabelle con i punteggi da assegnare agli aspiranti.

L'art. 1 co. 1 *bis* Legge n. 143/2004 prevede che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi"*.

Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, il legislatore ha previsto che sia aggiornata la posizione di coloro che risultano già inseriti nelle GAE e che, nelle more, hanno maturato ulteriori crediti e titoli (art. 401).

Il Legislatore, con il citato art. 1 comma 605 della Legge 296/2006, ha previsto una **fase transitoria** : *"In attesa di un nuovo sistema di reclutamento ... il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti ..."*.



La "fase transitoria", in effetti, nell'intenzione del Legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti.

Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal D.M. n. 249/2010⁵ (doc. 13) e dal D.M. 30 settembre 2011 (doc. 14)⁶.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria ed i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il Legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle GAE con l'art. 5 *bis* del D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS od i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo a pettine nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5 *bis* della Legge n. 169/2008, infine, ha stabilito che "...
Possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali didattici della musica; la riserva sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di

⁵ Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".



laurea e ricorsi quadriennali sopraindicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti...

Tale norma ha creato un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra i docenti immatricolati nel 2007/2008 (inseriti nelle GAE) ed i docenti immatricolati dal 2008/2009 in poi che avevano intrapreso un identico percorso di studi ed ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle GAE, nonostante entrambe le categorie avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il vecchio sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo del nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249/2010.

Tale disparità di trattamento veniva sottolineata anche alla luce dell'art. 15, commi da 19 a 21, del citato decreto n. 249/2010, ai sensi del quale *"Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento. 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente*

⁶ Intitolato: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249".



decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi”.

Pertanto, la norma citata attribuisce pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti in scienze della formazione primaria ed ai corsi abilitanti di cui ai DD.MM. n. 82/2004 e n. 137/2007 (Strumento musicale) (doc.ti 15 e 16).

Allo scopo di consentire l'inserimento in GAE dei docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il vecchio sistema di formazione vigente fino al 2010, la legge 24 febbraio 2012 n. 14 (di conversione del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216), recante **proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (cd. Decreto Milleproroghe 2012)**, ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2 *ter*, ai sensi della quale, ribadendo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, si è stabilito che “... *limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello all'indirizzo didattico (COBASLID), il secondo il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti azione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale la scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”.*

È doveroso ricordare che il D.L. 29.12.2011 n. 2016 ha previsto la proroga dei termini (cd. Decreto Milleproroghe).

Di fatto, con detto decreto, sono stati riaperti i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del citato art. 5 *bis* Legge 30 ottobre 2008 n. 169, in base alla quale *“Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi*



quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

Dal punto di vista dell'interpretazione sistematica, la citata disposizione non ha fatto altro che riaprire i termini di inserimento nelle GAE per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello all'indirizzo didattico (COBASLID), il secondo il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti azione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale la scuola media della classe di concorso 77A, nonché dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

Nell'A.S. 2012/13, in base al D.M. n. 53/12 (**doc. 17**), venne istituita, invece, una *fascia aggiuntiva alla III fascia*.

Infatti, l'art. 1 del citato D.M. ha previsto che, nel periodo compreso tra il 19 giugno 2012 ed il 10 luglio 2012, "Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria".

Tale fascia doveva essere **transitoria**, in attesa del nuovo aggiornamento delle graduatorie, previsto appunto per il 2014.



Firmato Digitalmente da FRANCESCO LEONE - Servicematica certificate

La stessa norma prevedeva che la **transitorietà era limitata per gli A.S. 2012/2013 e 2013/2014**, proprio in vista dell'aggiornamento delle GAE previsto per il 2014.

Infatti, l'art. 9 del citato D.M. intitolato *"Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva"* prescrive che: *"Le graduatorie triennali di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, integrate secondo le disposizioni dei precedenti titoli I° e II°, hanno validità per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche"*.

E, in questo senso, il Governo aveva approvato un Ordine del Giorno che prevedeva, tra l'altro, di *"inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014-2015"*.

L'ordine del giorno è rimasto lettera morta e, pertanto, la IV fascia verrà riprodotta così com'è, permettendo l'aggiornamento dei punteggi all'interno della fascia stessa, o l'eventuale trasferimento di provincia, come per tutte le altre fasce (**doc. 18**).

Da ultimo, con il D.M. n. 235/2014 si è previsto l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (**doc. 19**).

La legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, ha prorogato al 2018 il prossimo aggiornamento delle GAE: *"il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico*



2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”

Le graduatorie ad esaurimento, quindi, saranno aggiornate nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 e avranno, probabilmente, validità a partire dal 2019/2020.

b) GRADUATORIE DI ISTITUTO

Esaurito lo scorrimento delle GAE, il D.M. n. 131/2007 ha regolato lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (**doc. 23**).

Le cattedre che residuano al termine dello scorrimento delle GAE vengono destinate all'assunzione di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie di circolo o di istituto, indipendentemente dal decorso del termine del 31 dicembre.

Le graduatorie di circolo e di istituto vengono costituite dal Dirigente Scolastico sulla base delle domande prodotte dagli aspiranti.

Per ogni insegnamento e tipologia di posto vengono costituite appositi elenchi.

I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

Quindi, si tratta degli stessi titoli previsti per l'accesso ai concorsi ed alle GAE.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- La prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classi di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Tale fascia viene costituita, quindi, includendovi gli aspiranti che abbiano presentato istanza per essere compresi nelle graduatorie dell'istituzione scolastica, essendo però già inclusi nelle graduatorie provinciali.
- La seconda fascia comprende gli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatorie d'esaurimento, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità



Avv. FRANCESCO LEONE

concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. Si tratta in questo caso di aspiranti docenti che, pur essendo provvisti di abilitazione, non siano in grado di vantare l'inclusione nelle graduatorie provinciali⁷.

- Infine, la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma sprovvisti di abilitazione all'insegnamento.

Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatorie ad esaurimento.

Conseguentemente, la posizione giuridica dell'aspirante di prima fascia non è oggetto di alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene, invece, la seconda e la terza fascia, esse sono costituite direttamente dall'Istituzione scolastica procedente e non risultano suddivisi in sotto fasce.

In questo caso, l'Amministrazione, all'atto della compilazione della seconda fascia, deve applicare gli stessi punteggi previsti per le GAE.

Gli aspiranti inclusi nella terza fascia sono graduati, invece, secondo un'apposita tabella di valutazione dei titoli, annessa per la prima volta al D.M. n. 131/2007.

Per legge, le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie d'esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase del aggiornamento delle predette graduatorie.

Le graduatorie di seconda e terza fascia hanno validità biennale.

Con il D.M. n. 353/2014 è stato previsto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

⁷ Tale fattispecie può avvenire nel caso in cui gli interessati abbiano omissis di far valere l'abilitazione in tempo utile per l'inclusione negli elenchi provinciali.



Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 giugno 2014, di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso.

Il citato D.M., all'art. 2 lett. b e c, descrive così le fasce:

"a) PRIMA FASCLA: aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento;

b) SECONDA FASCLA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;*
- 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1, 1-bis, 16 e 16-ter, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, n. 249 del 20/10;*
- 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137;*
- 5) diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A;*
- 6) laurea in Scienze della formazione primaria, in quanto ha valore abilitante ed è valida, quindi, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;*



7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi;

8) idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciata da uno degli Stati dell'Unione Europea, riconosciuta con formale provvedimento ministeriale rilasciato ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

9) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in paesi extracomunitari da cittadini italiani o comunitari riconosciuta con formale provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

....

c) TERZA FASCIA: aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

Come detto, il ricorrente lamenta un'impropria ed illegittima collocazione nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia, anziché nella II fascia, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado), A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado) (doc. 24).

4. **SULL'EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO**

Come detto, la Legge n. 508/1999 ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi, all'art. 4 (così come modificato dalla Legge n. 268/2002) ha stabilito che: "1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata



in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. 2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia”.

La Legge 21 dicembre 2012 n. 218, all'art. 1 comma 107, prevede che “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In base al Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cd. Mille Proroghe), inoltre, viene confermata, attraverso l'inserimento del comma 10 *ter* dell'art. 1, l'estensione dell'equipollenza prevista dalla legge n. 228/2012 **ai diplomi del vecchio ordinamento, conseguiti fino a dicembre 2017:**

“10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
«107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».

Quindi, la legge ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Pertanto, il diploma AFAM vecchio ordinamento è da considerarsi come avente valore del diploma accademico di II livello.



Di conseguenza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. n. 323/2014 in base alla quale, per i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - non si rinviene il diploma AFAM vecchio ordinamento.

La conseguenza è che il ricorrente, si trova collocato in III fascia anziché in II fascia di istituto.

Pertanto, appare irragionevole la scelta di cui al D.M. n. 323/2004 di non includere nella seconda fascia di circolo e di istituto i diplomati presso i conservatori vecchio ordinamento.

Ne consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diploma AFAM vecchio ordinamento congiunto a diploma di scuola secondaria superiore, possiede un titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con la valenza abilitante (doc. 25).

Occorre, inoltre, osservare che la decretazione, in particolare il D.M. n. 249/2010, che ha previsto come requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado oltre al possesso della laurea magistrale anche l'avvenuto svolgimento di un TFA ovvero lo svolgimento di un PAS (come previsto dal D.M. n. 81/2013) risulti in contrasto con le disposizioni della legge che, come detto, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quell'accademico di secondo livello senza richiede lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitati da parte del diplomato.

5. SULL'ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. CON LA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI INAUDITA ALTERA PARTE

Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l'immediato inserimento del ricorrente in II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Treviso per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione



secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado) per gli anni 2014/2017.

SUL FUMUS BONI IURIS

Il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce dei Tribunali di Verona, Brindisi e Pavia, i quali, all'unisono, hanno statuito a favore dell'immediato inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, di quanti, come ricorrente, erano inseriti in III fascia (**doc. 9 e 25**).

SUL PERICULUM IN MORA

Risulta invero sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè il *periculum in mora*.

I tempi di decisione del presente ricorso non sono compatibili e conciliabili con l'imminente aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.

Infatti, **entro il mese di aprile/maggio 2017**, il MIUR procederà all'emanazione di un D.M. che porterà all'aggiornamento delle dette graduatorie, così come avvenuto nel 2014 (D.M. n. 353/2014 – **doc. 3**).

Detta probabilità di aggiornamento espone il ricorrente al pericolo di essere sopravanzato da qualche collega, che possa rivendicare od ottenere la collocazione in II fascia delle graduatorie e di istituto.

Infatti, come spiegato in precedenza, la semplice collocazione in III fascia, porterebbe ad un sorpasso del docente ricorrente nell'assegnazione di un posto di insegnamento.

Pertanto, solo la collocazione in II fascia tutelerebbe la posizione ed i diritti del sig. IUPPARIELLO.

* * * * *



Avv. FRANCESCO LEONE

Tanto premesso, il docente DOMENICO IUPPARIELLO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare, ex art. 415 c.p.c., l'udienza di discussione della presente causa in contraddittorio con il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO – UFFICIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, e

INVITA

il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO – UFFICIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, a costituirsi nei modi e nei termini di legge con espresso avvertimento che, in difetto, si procederà in loro declaranda contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

Disapplicare gli atti impugnati ed adottarsi, anche *inaudita altera parte*, tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti all'inserimento immediato del ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Treviso, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), per le motivazioni espresse in atto, per il triennio 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, ed aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE



Avv. FRANCESCO LEONE

1. Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. n. 353/2014 e atti consequenziali, nella parte in cui, all'art. 2 lett. c) , prevede l'inserimento in terza fascia delle graduatorie d'istituto, anziché nella seconda, degli aspiranti, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, discriminate rispetto ai colleghi laureati in scienze della formazione primaria o diplomati maturità magistrale, diplomate triennali di scuola magistrale ovvero possessori di titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti, diversamente dai primi, nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e, di conseguenza, abilitante all'insegnamento.
2. Per le ragioni esposte, accertare e riconoscere il valore abilitante del titolo del ricorrente;
3. Di conseguenza, per le ragioni esposte, consentire al docente ricorrente l'inserimento in seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado),
4. Quindi, ordinare all'Amministrazione resistente di consentire l'immediato inserimento a pieno titolo ed a pettine del ricorrente manualmente o anche attraverso la riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Treviso per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado);



Avv. FRANCESCO LEONE

5. Disapplicare ogni altro atto, noto o ignoto, connesso, conseguente, presupposto o contenuto nei citati DD.MM. e negli atti impugnati, che abbia come effetto quello di impedire al ricorrente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Treviso, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), secondo il punteggio posseduto dalla stessa.

IN OGNI CASO: Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, oltre spese generali ed IVA

E CPA come per legge.

Si producono, in copia, i seguenti documenti:

1.	Contratto a T.D. dell'11.11.2016	2/A	Graduatorie di Istituto A.S. 2014/2017 secondaria I grado II fascia
2/B	Graduatorie di Istituto A.S. 2014/2017 secondaria I grado III fascia	2/C	Graduatorie di Istituto A.S. 2014/2017 secondaria II grado II fascia
2/D	Graduatorie di Istituto A.S. 2014/2017 secondaria II grado III fascia	///	////////////////////////////////////
3.	D.M. n. 353.2014	4.	CCNL SCUOLA
5.	Diploma Tecnico dei Servizi per la ristorazione del 12.07.2004	6.	Diploma del Conservatorio di Musica – Flauto
7/A.	Contratto a T.D. del 19.12.2015	7/B	n. 3 contratti dal 28.11.2008 al 26.01.2014
///	////////////////////////////////////	8.	Tribunale di Treviso 616/2015
9.	Sent. TRIB VR 05.03.2015	10.	D.M. n. 123.2000
11.	D.M. n. 146.2000	12.	Legge 4 giugno 2004, n. 143 ed allegati
13.	D.M. n. 249.2010	14.	D.M. 30 settembre 2011
15.	D.M. n. 82.2004	16.	D.M. n. 137.2007
17.	D.M. n. 53.2012	18.	Articolo 24.02.2012
19.	D.M. n. 235.2014	20.	D.M. n. 325/2015
21.	D.D.G. n. 767/2015	22.	D.M. n. 495/2016
23.	D.M. n. 131.2007	24.	D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19



Avv. FRANCESCO LEONE

25.	Sent. n. 23320/2016 Trib Brindisi	26.	Autocertificazione
27.	Carta identità		

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che non è dovuto il contributo unificato, stante l'autocertificazione della ricorrente accompagnata dal documento di identità (doc.ti 26 e 27)

Si chiede, in ossequio alle leggi vigenti in materia, che le eventuali comunicazioni di Cancelleria avvengano al n. fax 0422.910833 ovvero all'indirizzo PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it.

Treviso, 14 marzo 2017

Con osservanza.

Avv. Francesco Leone

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART, 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce al presente ricorso, nell'ipotesi in cui Codesto Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Treviso, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), per gli anni scolastici 2014/2017,

PREMESSO CHE

Che il ricorso datato 14.03.2017 ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto con riferimento alla II fascia della Provincia di Treviso, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale



Avv. FRANCESCO LEONE

negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), valide per il triennio 2014/2017, con decorrenza dal 1 settembre 2014;

che, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo e di istituto per le suddette classi, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

Che i controinteressati non sono, soltanto, i docenti già iscritti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi negli anni 2014/2017 della Provincia di Treviso, relativamente alla classe di concorso A032 ed AG77, nelle quale il ricorrente ha chiesto l'inserimento;

che controinteressati sono, anche, tutti i docenti che successivamente, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie medesime, formulano o formuleranno domande di trasferimento per la II fascia delle dette graduatorie;

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

anche qualora la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto sussisterebbe un'intrinseca disparità di trattamento tra chi ne abbia avuto conoscenza nella suddetta modalità e il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari: il destinatario della notificazione ordinaria infatti, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite; la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;

il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la*



Avv. FRANCESCO LEONE

peculiarità del caso – numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale - giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale di riferimento.

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL SUESTESO RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto definitive della Provincia di Treviso, II fascia della Provincia di Treviso, per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nell'apposita area tematica (sezione atti di notifica 2015, all'indirizzo



Avv. FRANCESCO LEONE

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15), del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza, dal quale risulti:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- un sunto dei motivi del ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti per le classi concorsuali d'appartenenza inseriti nella graduatoria impugnata;
- il testo integrale del ricorso nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, così come risultante dalle graduatorie di circolo e di istituto II fascia della Provincia di Treviso per le classi di concorso A-29 – ex A031 (Ed. Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, A-30 – ex A032 (Educazione musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado), A-56 – ex AG77 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-55 – (Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado).

Treviso 14 marzo 2017

Avv. Francesco Leone



